



## **CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2014**

### **STUFA A PELLETT – DETRAZIONE 50%**

Detrazione 50% per acquisto di stufa a pellet: è possibile solo se all'acquisto della stufa è allegata certificazione tecnica del produttore attestante il rispetto dei parametri di cui all'art. 1 D.M. 15/02/1992. Si precisa che l'acquisto può avvenire anche con pagamento tramite società finanziaria la quale però deve effettuare il pagamento al fornitore con bonifico bancario o postale rispettando tutti i requisiti per l'agevolazione compresa la ritenute del 4% (dal 2015 8%).

### **SOCIETA' DI PERSONE E IMPRESA FAMILIARE**

Partecipazione del familiare del socio all'attività imprenditoriale della società di persone: IMPOSSIBILITA dal 2014. Dal 2014 non è più possibile inquadrare un'impresa familiare nel contesto di una società di persone - Sentenza Corte Cassazione 6.11.2014, n. 23676.

### **APE – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA**

APE e mancata allegazione all'atto di compravendita o di affitto o locazione: scatta subito la sanzione da euro 3000 a 18000 ma il pagamento della stessa non è sufficiente infatti occorre anche inviare al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) la copia della certificazione entro massimo 45 giorni dalla stipula ---- NB: IN OGNI CASO la mancata allegazione dell'APE non rende più nullo l'atto.

### **L'OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA PER LE SRL PER IL TRIENNIO**

Dal 2015, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non sarà più necessario l'invio della comunicazione; la stessa, infatti, sarà esercitata direttamente nel mod. UNICO presentato nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione.

### **MOD. IRE SPESE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55% - 65%)**

È eliminata la presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

### **OMESSA COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTI AI SOCI**

**SANZIONE:** il DL n. 138/2011 prevede che in caso di omessa presentazione della stessa, ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, da effettuare entro 1 anno dall'omissione / errore.

In particolare, qualora siano state rispettate le disposizioni in materia di indeducibilità dei costi in capo al concedente e di tassazione in capo all'utilizzatore, la tardiva presentazione della comunicazione in esame è regolarizzabile con il versamento della sanzione ridotta pari a € 32(1/8 di € 258).

### **DICHIARAZIONE DI INTENTO DAL 01/01/2015**

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto "Semplificazioni", l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento non ricade più in capo al fornitore ma all'esportatore abituale (CIOE' IL CLIENTE che è colui che emette la dich. di intento). Conseguentemente, per le operazioni da effettuare a decorrere dall'1.1.2015 senza applicazione dell'IVA:

- l'esportatore abituale (ergo il cliente) dovrà, preventivamente, comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entrate ed inviare dette dichiarazioni, unitamente alla ricevuta di presentazione delle stesse, al fornitore / Dogana;
- il fornitore dovrà comunque riscontrare in via telematica (ricevere copia dell'avvenuto invio della dich.) l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento ricevuta. Lo stesso dovrà riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

#### **REGIME SANZIONATORIO**

In caso di omessa comunicazione all'Agenzia dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute ovvero di invio con dati incompleti / inesatti, i commi 383 e 384 del citato art. 1 prevedono a carico del soggetto obbligato (fornitore):

1. la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non applicata;
2. la responsabilità solidale con l'esportatore abituale per l'imposta evasa, nel caso di dichiarazione d'intento infedele.

Per l'applicazione della sanzione (dal 100% al 200%) è necessario che il cedente / prestatore:

- oltre ad omettere di inviare ovvero inviare con dati inesatti / incompleti la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute;
- effettui una cessione / prestazione senza applicazione dell'IVA nei confronti dell'esportatore abituale.

In buona sostanza la sola emissione della dichiarazione di intento errata o senza che sia stata trasmessa NON è punita.

### DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione qualora l'eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un **valore non superiore a € 100.000** (in luogo dei precedenti € 25.822,84) e non comprende immobili / diritti reali immobiliari.

È inoltre previsto il venir meno dell'obbligo di:

- allegare alla dichiarazione documenti in copia autentica; il contribuente può avvalersi della facoltà di allegare **copie non autenticate**, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le stesse costituiscono copie degli originali (resta salva la possibilità dell'Ufficio di richiedere i documenti in originale o in copia autentica);
- presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. In questo caso, l'imposta sarà (ri)liquidata automaticamente dall'Ufficio.

### SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

È previsto che il **periodo di monitoraggio** rilevante ai fini dell'individuazione della condizione di "società in perdita sistematica" (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo ex art. 30, Legge n. 724/94) **passa da 3 a 5 periodi d'imposta**.

Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistematica qualora:

- risulti **in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti**;
- nei 5 periodi d'imposta precedenti:
  - risulti in perdita per 4 periodi d'imposta;
  - per il restante periodo d'imposta dichiarare un reddito inferiore a quello minimo determinato ex art. 30, Legge n. 724/94.

Le suddette disposizioni si applicano a partire "**dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto**".

### EFFICACIA CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Come noto l'art. 2495, comma 1, C.c., prevede che "*approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese*".

Al fine di evitare la concentrazione dei controlli fiscali nella fase di scioglimento e liquidazione della società, è ora disposto che l'**estinzione della società** ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, ha **effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione** della società dal Registro delle Imprese.

### **RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI**

È disposta la **soppressione** della norma relativa alla **responsabilità solidale** tra appaltatore e subappaltatore, con riferimento **al versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il rapporto di subappalto.

È altresì disposta l'abolizione della sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 nell'ipotesi in cui il committente effettui il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza aver ottenuto idonea documentazione relativa alla correttezza del versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore

Rimane comunque ferma la responsabilità ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente imprenditore / datore di lavoro, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori per il versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto di opere o servizi.

Con l'integrazione del citato comma 2 è ora previsto che il committente che effettua nei confronti dei lavoratori il pagamento delle predette somme è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

### **AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRA – UE (VIES)**

Il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE **già alla data di attribuzione della partita IVA** senza necessità di attendere il 31° giorno successivo.

Per i soggetti **già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni** dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni.

Contestualmente è prevista la **cancellazione** dal VIES dei soggetti che **non hanno presentato modd. Intra per 4 trimestri consecutivi**.

### **SEMPLIFICAZIONI MODD. INTRASTAT**

Sono semplificati gli adempimenti riguardanti i **modd. Intra relativi ai servizi** resi a soggetti passivi UE e quelli da questi ultimi ricevuti.

L'Agenzia delle Dogane entro il 12.3.2015 provvederà a **ridurre il contenuto** dei citati modelli alle sole informazioni riguardanti:

- il numero di identificazione IVA della controparte;
- il valore totale della transazione;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa / ricevuta;;
- lo Stato di pagamento